



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **197/VIA/2017**

Prot. n. 122765 del 19/12//2017

ECOLOGIA\RF\AS

OGGETTO: PROVVEDIMENTO di VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE
REVOCA E SOSTITUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA n. 74 del 14/06/2016
VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE (art. 25 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
della L.R. n. 4/2016). Riesame del provvedimento già emanato.
Progetto di “Ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un allevamento di galline
ovaiole” in comune di Bovolenta.
Ditta: **LA FENICE** di Luigi Randi, Adriano Miola & C. Soc Semplice Agricola
Sede legale: Via Risorgimento, 1 – 35024 BOVOLENTA PD
Sede attività: Bovolenta – Via Argine destro, 6
Codice SIA Ditta n. 7548

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1998 del 22/07/2008;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 “Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale” approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PREMESSO che:

- in data 28/01/2016 Prot. nn. 15014 e n. 14905 e in data 01/02/2016 Prot. nn. 17243, 17249, 17250 e 15268 e’ pervenuta dal SUAP del Comune di Bovolenta, la domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 10 e 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Ditta LA FENICE di Luigi Randi, Adriano Miola & C. per il progetto di “Ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un allevamento di galline ovaiole”;
- contestualmente alla domanda sono stati depositati il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale con la sintesi non tecnica. La copia cartacea della documentazione e’ pervenuta il 29/01/2016 Prot. n. 15706. La ditta ha comunicato di aver eseguito il pagamento degli oneri di istruttoria in data 15/1/2016, ai sensi della DGRV n. 1843/05;
- il progetto è riferibile alla fattispecie di impianti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. allegato III, lett. ac): impianti per l’allevamento intensivo di pollame ... con più di 60.000 posti per galline;



PROVINCIA DI PADOVA

PRESO ATTO che:

- la ditta ha provveduto a far pubblicare nel quotidiano “Il Gazzettino” del 22/01/2016 l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del SIA. Il progetto è stato presentato al pubblico il 01/02/2016 presso la sede dell'azienda agricola nel comune di Bovolenta;
- la Provincia ha pubblicato presso il proprio sito, nella sezione dell'Ambiente nella pagina Valutazione Impatto Ambientale, l'avviso di deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- con nota Prot. n. 24729 del 16/02/2016 la Provincia ha inviato l'endoprocedimento al SUAP del Comune di Bovolenta, comunicando anche i termini di conclusione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale. Con lo stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, che è pervenuta in data 29/02/2016 Prot. n. 31123 e n. 31175;

PRESO ATTO altresì che:

- il 04/03/2016 Prot. n. 34130 è stata acquisita agli atti l'attestazione di conformità urbanistica-edilizia dell'intervento inviata dal Comune di Bovolenta;
- la ditta ha presentato il progetto e lo studio di impatto ambientale alla Commissione V.I.A. Provinciale in data 25/02/2016 (argomento n. 3 dell'O.d.G.);
- il 04/03/2016 i componenti del gruppo di lavoro, nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo presso l'azienda agricola;
- con nota Prot. n. 47387 del 04/04/2016 è stata inviata alla ditta, tramite il competente SUAP, la richiesta di integrazioni, che sono pervenute alla Provincia in data 27/04/2016 Prot. n. 58326;
- agli atti di questa Amministrazione Provinciale, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Azienda ULSS17 Prot. n. 16938/21/16 del 11/05/2015, Prot. Provinciale n. 69489 del 18/05/2016;
 - Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Provincia di Padova, Autorizzazione paesaggistica n. 09/16 del 12/05/2016 Prot. n. 67217 del 12/05/2016;
- non sono pervenute osservazioni al progetto de quo;
agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri;
- in data 27/05/2016 (argomento n. 5 dell'O.d.G.) la Commissione V.I.A., con Prot. n. 78170 del 7/6/2016, ha espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - a) Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale sia presentato all'ufficio VIA della Provincia, all'ARPAV e al Comune il piano di monitoraggio degli impatti, articolato nelle fasi di: monitoraggio ante-operam, monitoraggio in corso d'opera e monitoraggio post-operam.*
 - b) Tutti i veicoli che trasportano la pollina all'esterno del centro aziendale dovranno essere coperti da telo;*
 - c) Venga predisposto e reso disponibile in azienda un apposito piano dei trattamenti moschicidi da effettuare in caso si verificano dei picchi nella cattura delle mosche;*
 - d) Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'allevamento venga effettuata una valutazione acustica e inviata a: Provincia, ARPAV e Comune. Nel caso in cui siano superati i limiti sonori stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale la Ditta dovrà adottare opportune mitigazioni, come da indicazioni formulate da Provincia e ARPAV.*
- in data 14/06/2016 con decreto del Presidente della Provincia n. 74 è stato dato atto del parere espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 24/5/2016, parte integrante del provvedimento, ed espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale.



PROVINCIA DI PADOVA

VISTO che:

- ai sensi della DGR n. 1021/2016 in data 25/09/2017 Prot. n. 98225 è pervenuta dalla ditta LA FENICE di Luigi Randi, Adriano Miola & C. la domanda di riesame del provvedimento già emanato sopra citato;
- la Provincia ha pubblicato presso il proprio sito (sezione Ambiente pagina Valutazione Impatto Ambientale) l'avviso, Prot. n. 100668 del 03/10/2017, di riesame del provvedimento con la documentazione acquisita agli atti;
- con nota Prot. n. 100937 del 03/10/2017 la Provincia ha inviato la comunicazione di pubblicazione della documentazione e avvio del procedimento istruttorio alla Ditta, al Comune di Bovolenta e ARPAV, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di riesame del provvedimento già emanato. Con la stesso avvio del procedimento è stato richiesto il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 1021/2016. Con nota Prot. n. 110792/2017 la ditta ha trasmesso la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori, effettuato il giorno 7/11/2017;
- in data 05/10/2017, durante la seduta del Comitato Tecnico V.I.A. (argomento n. 4 dell'O.d.G.), la ditta ha presentato la modifica progettuale per il riesame del giudizio di compatibilità ambientale;
- agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che il parere della Commissione VIA nella seduta del 27/05/2016, parte integrante del provvedimento del Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 14/06/2016 del giudizio di compatibilità ambientale, in merito all'intervento di "Ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un allevamento di galline ovaiole", è stato espresso in conseguenza delle seguenti considerazioni:

- l'intervento è relativo alla richiesta di aumentare la capacità produttiva dell'allevamento di galline ovaiole intervenendo sul Capannone identificato con la lettera H, portando la capacità complessiva dell'impianto da 36.000 capi a 74.078 capi accasabili;
- l'intervento riguarda il capannone denominato "H" nelle tavole di progetto, caratterizzato da pianta rettangolare e superficie complessiva di 2.236 m e superficie utile di 2.147,10 m (168,40 m x 12,75 m);
- il progetto prevede l'installazione degli impianti per la gestione dell'allevamento voliere, impianto idrico, ventilazione, illuminazione, distribuzione mangimi, ed inoltre l'inserimento del pad cooling e dei ventilatori di estrazione posti nella testata sud del capannone. E' prevista la realizzazione di una pavimentazione esterna in calcestruzzo di superficie pari a circa 140 mq e dello spessore di circa 20 cm sul fronte nord, necessaria alla movimentazione in sicurezza dei mezzi e l'installazione di due silos per la conservazione del mangime;
- l'area d'intervento è definita dallo strumento urbanistico comunale come Zona produttiva di tipo D4, l'intervento proposto rientra nelle previsioni urbanistiche comunali per l'area;
- le valutazioni degli strumenti di pianificazione territoriale effettuate nel Quadro di riferimento Programmatico, indicano che l'attività di allevamento avicolo di galline ovaiole è conforme a quanto programmato nei vari piani;
- le opere da eseguire a carico del capannone "H", sono funzionali a predisporre adeguati ambienti di allevamento con un sistema a voliera del tipo Bolegg Terrace. Le modalità di allevamento e di gestione della pollina rientrano tra le BAT riconosciute per gli allevamenti di galline ovaiole;



PROVINCIA DI PADOVA

- nel progetto proposto si riscontrano le risposdenze alle normative vigenti in tema di biosicurezza e benessere animale;
- nello Studio di Impatto Ambientale è stata analizzata la situazione delle diverse componenti ambientali e le modifiche attese sulle stesse con la realizzazione del progetto proposto;
- l'aspetto relativo alle possibili incidenze sulla Rete Natura 2000 è stato affrontato dal Proponente secondo le modalità previste al Punto 2.2 dell'Allegato A della DGR 2299/14, con la predisposizione del Modello E "Modello di Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza" e di una relazione tecnica per l'esclusione della valutazione d'incidenza". Le analisi effettuate nella Relazione allegata hanno trovato riscontro nelle valutazioni e rendono supportata tale dichiarazione;
- l'impatto sulla viabilità derivante dall'aumento della capacità produttiva, non risulta essere significativo, la viabilità esistente risulta essere in grado di ben sopportare il numero di mezzi previsti;
- la Ditta al fine di individuare la soluzione progettuale più adatta al raggiungimento degli obiettivi e compatibilmente con il contesto territoriale e ambientale, ha descritto diverse alternative progettuali e di localizzazione dell'allevamento oltre all'alternativa zero, evidenziando sotto il profilo dell'impatto ambientale, le motivazioni della scelta finale.

RILEVATO che

- in corrispondenza degli aspiratori, all'esterno del capannone, era previsto un sistema per l'abbattimento dell'aria e delle eventuali polveri e che abbinato a tale sistema era prevista la sistemazione di una apposita barriera antirumore in legno, consigliata nella relazione di impatto acustico;
- la barriera di contenimento del rumore, associata ad una siepe di specie autoctone, era posizionata a sud dei capannoni, a circa 10 m di distanza dagli stessi, in posizione tale da mascherare il capannone dal lato campagna.

RISCONTRATO che

- rispetto a quanto inizialmente valutato nel parere della Commissione VIA in data 27/05/2016 e successivamente autorizzato con decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale 337/IPPC/2016 del 18/8/2016, è stata elaborata una variante progettuale, contenuta in una richiesta di modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui la Provincia di Padova ha preso atto con protocollo n. 312 del 02/01/17;
- le modifiche avevano l'obiettivo di rendere più funzionale la movimentazione dei mezzi, l'approvvigionamento del mangime ed il benessere animale e consistono in:
 - Riduzione della superficie pavimentata esterna a Nord da 140 a 130 mq;
 - Spostamento a Nord dei silos del mangime;
 - Traslazione a Sud dei pannelli di raffrescamento (pad cooling);
 - Spostamento delle prese d'aria per la ventilazione invernale;
 - Eliminazione della fossa per il nastro trasportatore della pollina esterno, tenuto a piano campagna;
 - Realizzazione di un passaggio calpestabile sopra la vasca di raccolta acque, per facilitare le operazioni di manutenzione;
 - Modifica del nastro di trasporto delle uova (anaconda);



PROVINCIA DI PADOVA

- In aggiunta a tali modifiche si era previsto di cambiare la barriera di abbattimento acustico prevista sul lato sud dei capannoni, in origine proposta a ferro di cavallo e comprendente due capannoni, prevedendo due barriere separate ubicate sul perimetro delle fosse esistenti.

VISTO che:

- nel marzo 2017 è stata effettuata una campagna e redatta una relazione d'impatto acustico, per verificare la situazione esistente e per verificare se eventualmente si poteva evitare l'installazione delle barriere di abbattimento acustico previste. L'indagine è stata condotta al termine dei lavori di adeguamento e delle modifiche non sostanziali proposte, attivando tutti gli impianti individuati come possibile fonte di inquinamento acustico ed effettuando una campagna di misure fonometriche nell'area circostante e presso le abitazioni più esposte. L'indagine ha dimostrato che anche in assenza della barriera i limiti di zona sono rispettati.
- a giugno 2017 è stata effettuata una nuova campagna di rilievo acustico con animali presenti e ventilatori tutti attivi, e in assenza delle pannellature fonoassorbenti. Anche questa campagna ha dimostrato che non risulta necessario l'installazione delle barriere previste in sede progettuale per garantire il rispetto dei limiti di zona.

PRESO ATTO che la Ditta con la richiesta del riesame del provvedimento di VIA già emanato, chiede di non realizzare la barriera antirumore in legno sopra richiamata, alla luce delle due analisi condotte, inserendo per l'abbattimento delle polveri specifiche reti a maglia fitta installate nella stessa posizione delle barriere acustiche.

CONSIDERATO che:

- dall'analisi delle due relazioni specialistiche di Valutazione d'impatto acustico, relative alla possibilità di operare senza le barriere inizialmente inserite in progetto, è evidente che la modifica proposta non è tale da provocare un impatto negativo significativo sulla componente rumore;
- la modifica progettuale proposta non cambia le potenzialità dell'attività e non modifica le modalità operative.

RITENUTO che quanto proposto dalla ditta possa essere accettato quale modifica che non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto già valutato, e che tale modifica deve trovare riscontro nelle tavole progettuali di aggiornamento, confermando le prescrizioni contenute nel parere della Commissione VIA in data 27/05/2016 e nel giudizio di compatibilità ambientale di cui al D.D.P. 74/2016.

RILEVATO che la prescrizione a) del parere della Commissione VIA in data 27/05/2016 e del giudizio di compatibilità ambientale di cui al D.D.P. 74/2016, è stata ottemperata con l'invio del Piano di Monitoraggio degli Impatti in data 30/08/2016 con prot. n. 112491.

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 21/11/2017 (argomento n. 5 dell'O.d.G.), ha esaminato la documentazione presentata in base alla quale la Ditta ha chiesto il riesame del provvedimento già emanato, prendendo atto delle motivazioni e delle proposte formulate dalla ditta LA FENICE di Luigi Randi, Adriano Miola & C. Soc Semplice Agricola con i nuovi chiarimenti forniti.

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 21/11/2017 (argomento n. 5 dell'O.d.G.), all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole relativo alla richiesta di riesame del



PROVINCIA DI PADOVA

provvedimento Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 14/06/2016 presentato dalla ditta LA FENICE di Luigi Randi, Adriano Miola & C. Soc Semplice Agricola relativo al progetto di "Ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un allevamento di galline ovaiole" in comune di Bovolenta confermando le prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale di cui al D.D.P 74/2016, esclusa la prescrizione a) in quanto già ottemperata, e di seguito elencate:

- a) *Tutti i veicoli che trasportano la pollina all'esterno del centro aziendale dovranno essere coperti da telo;*
- b) *Venga predisposto e reso disponibile in azienda un apposito piano dei trattamenti moschicidi da effettuare in caso si verificano dei picchi nella cattura delle mosche;*
- c) *Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'allevamento venga effettuata una valutazione acustica e inviata a: Provincia, ARPAV e Comune. Nel caso in cui siano superati i limiti sonori stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale la Ditta dovrà adottare opportune mitigazioni, come da indicazioni formulate da Provincia e ARPAV.*

VISTO che:

- che a seguito dell'entrata in vigore della LR4/2016 è stato approvato il nuovo il Regolamento Provinciale n. 88 "Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale" approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- che il suddetto Regolamento ha sostituito il precedente il Regolamento di Funzionamento della commissione provinciale VIA approvato con Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;
- che, sulla base della LR.4/2016 e del regolamento vigente, il dirigente responsabile della struttura provinciale competente in materia di VIA adotta i provvedimenti finali.

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di revocare e sostituire il giudizio di compatibilità ambientale di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 14/06/2016 con il presente atto, a seguito della richiesta di riesame del provvedimento già emanato, presentata dalla ditta **LA FENICE** di Luigi Randi, Adriano Miola & C. Soc Semplice Agricola, ai sensi della DGR n. 1021/2016

DECRETA

- ART. 1 la revoca del Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 14/06/2016 e la sostituzione con il presente atto.
- ART. 2 di confermare il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 27/05/2016, acquisito agli atti di questa Amministrazione Provinciale con prot. n. 78170 del 07/06/2016, che si allega al presente provvedimento formandone parte integrante;
- ART. 3 di esprimere il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per riesame del provvedimento Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 14/06/2016 dalla ditta LA FENICE di Luigi Randi, Adriano Miola & C. Soc Semplice Agricola relativo al progetto di "Ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un allevamento di galline ovaiole" nel comune di Bovolenta, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza del riesame del provvedimento con prot. n. 98225 del 25/09/2017, con le seguenti prescrizioni:



PROVINCIA DI PADOVA

- a) *Tutti i veicoli che trasportano la pollina all'esterno del centro aziendale dovranno essere coperti da telo;*
- b) *Venga predisposto e reso disponibile in azienda un apposito piano dei trattamenti moschicidi da effettuare in caso si verificano dei picchi nella cattura delle mosche;*
- c) *Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'allevamento venga effettuata una valutazione acustica e inviata a: Provincia, ARPAV e Comune. Nel caso in cui siano superati i limiti sonori stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale la Ditta dovrà adottare opportune mitigazioni, come da indicazioni formulate da Provincia e ARPAV.*
- ART. 4 la Ditta dovrà attuare le opportune azioni di monitoraggio, così come previste nel Piano di monitoraggio presentato in data 30/08/2016 con prot. n. 112491 . Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 4/2016;
- ART. 5 il presente giudizio favorevole di compatibilità ambientale non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti;
- ART. 6 di notificare il presente provvedimento alla ditta LA FENICE di Luigi Randi, Adriano Miola & C. Soc Semplice Agricola, con sede legale: Via Risorgimento, 1 – 35024 BOVOLENTA PD;
- ART. 7 di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Bovolenta.
- ART. 8 ai sensi dell'art.25, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web;
- ART. 9 ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'intervento in oggetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
- ART. 10 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi prescritte;
- ART. 11 avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 7 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)